

Possibilità di svolgere attività agricola in area palustre facente parte dell'area contigua ad un Riserva Naturale

T.A.R. Toscana, Sez. II 9 gennaio 2025, n. 13 - Cacciari, pres.; Faviere, est. - Averardo S.r.l. (av.ti Calugi e Aronica) c. Regione Toscana (avv. Ciari).

Agricoltura e foreste - Terreni situati nell'area contigua ad una Riserva Naturale regionale - Possibilità di svolgere attività agricola in area palustre facente parte dell'area contigua ad un Riserva Naturale - Autorizzazione alla coltura.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Averardo s.r.l. è proprietaria di alcuni terreni situati nell'area contigua alla Riserva Naturale regionale del "Padule di Fucecchio" ricadenti nella ZSC/ZPS IT5130007, rientranti nella zona protetta denominato "cratere palustre" (meglio identificati al CT del Comune di Fucecchio, nel foglio n. 13, mapp. 14, 18; nel foglio n. 22, mapp. 142, 143, 46, 49 e nel foglio n. 30, mapp. 3, 4, 5, 6).

La Società presentava alla Regione Toscana apposita Istanza, in data 19.04.2018, per l'autorizzazione alla coltura dei terreni di cui sopra.

La Regione, a seguito di rituale procedimento in contraddittorio, con nota del 16.07.2018 procedeva al rilascio della autorizzazione con prescrizioni e nullaosta alla messa a coltura a seminativo solo per una parte dei terreni oggetto di domanda (in particolare quello identificato al C.T. del Comune di Fucecchio al F. n. 13, mapp. 14).

Ritenendosi lesa dal citato provvedimento la Società ha notificato ricorso (il 15.10.2018), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta in cinque motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Per resistere al gravame si è costituita la Regione Toscana (il 20.11.2018), che ha depositato memoria (il 8.11.2024) seguita, nella stessa data, dalla ricorrente. Ha fatto seguito il deposito di memoria di replica della ricorrente (il 19.11.2024). Alla udienza pubblica del 10 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

3. Con i cinque motivi di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, la ricorrente:

- in via principale lamenta violazione dell'art. 21- septies e dell'art. 3 della l. n. 241/90, dell'art. 15 della L.R. n. 49/95, dell'art. 3 del Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura eco-compatibile dell'area contigua del Padule di Fucecchio; eccesso di potere per illogicità. In sostanza la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato limiterebbe indebitamente l'attività agricola oggetto di nulla osta alla sola particella 14 del foglio 13 poiché l'amministrazione riterrebbe illegittimamente che per le restanti aree si configurerebbe una estensione delle colture in aree palustri prima non coltivate (in violazione dell'art. 14, comma 1 lett. b) del Regolamento di gestione della riserva Naturale e dell'area contigua del Padule di Fucecchio, approvato con DCPR n. 64/2004 ed applicabile all'epoca dei fatti). Ciò in violazione del giudicato formatosi a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 302/2016 che, a seguito di gravame avente ad oggetto una istanza dai medesimi contenuti di quella oggi in esame, avrebbe sancito che l'attività della ricorrente, avente carattere risalente, non poteva considerarsi in estensione all'attività agricola da lungo tempo esercitata nell'area palustre. La ricorrente, pertanto, chiede la declaratoria della nullità dell'atto per violazione del giudicato in quanto l'amministrazione avrebbe riesercitato il medesimo potere su un fatto coperto dalla citata pronuncia e non si sarebbe limitata alla valutazione del carattere "particolare o tradizionale" delle colture (vale a dire alle ulteriori caratteristiche che le colture devono possedere, ai sensi dell'art. 3 delle NTA del Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura, approvato con DCP 79/2014, vigente all'epoca dei fatti). Sostiene infine la ricorrente che avendo comunque autorizzato le attività agricole per la particella 14, la Regione avrebbe comunque qualificato implicitamente tali attività come tradizionali o particolari e pertanto avrebbe già consumato l'esercizio di tale potere valutativo. Per tali ragioni la ricorrente richiede una condanna al rilascio dell'autorizzazione che ha domandato, non residuando, a suo giudizio, margini di discrezionalità ulteriore (ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) del c.p.a.);

- con il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo la ricorrente sostiene che la Regione avrebbe illegittimamente negato il nulla osta per lo svolgimento di attività agricola in modo contrario alla normativa di riferimento e, in generale, con istruttoria carente e motivazione contraddittoria. In primo luogo la Regione avrebbe illegittimamente negato lo svolgimento di attività agricola tradizionale nell'Area Contigua del Padule, nonostante che questa attività sia ammessa ai sensi dell'art. 3 del Piano e senza fare riferimento ai relativi e tassativi parametri per ammettersi la deroga ed autorizzare le attività (soprattutto del carattere tradizionale delle colture); avrebbe indebitamente motivato in ordine al carattere invasivo e rumoroso degli interventi (di per sé incompatibile con le misure a tutela della riserva e dell'habitat naturale); avrebbe sottovalutato e ritenuto non ragionevole ed errata la stima delle c.d. tare culturali (al 5%) senza indicare la misura

corretta di dette tare o un criterio di stima alternativo da seguire; avrebbe negato la prosecuzione della coltivazione delle particelle catastali 18 del foglio 13 e 3, 5 del foglio 20 perché collimanti con opere idrauliche classificate (arginature) senza considerare che tale profilo attiene la fase esecutiva dell'attività e profili diversi dal rilascio del nulla osta di cui all'art. 3 del Piano Regionale.

I motivi sono fondati nella misura che segue.

3.1. Occorre premettere che la questione verte sulla possibilità di svolgere attività agricola in area palustre facente parte dell'area Contigua alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

Le attività consentite in tale ambito sono specificatamente disciplinate dal Regolamento di gestione della Riserva Naturale e dell'area contigua del Padule di Fucecchio, approvato con Delibera del Consiglio Provincia di Firenze 26 aprile 2004, n. 64 e dal Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile dell'area contigua della Riserva del Padule di Fucecchio, approvato con Delibera del Consiglio Provincia di Firenze n. 78/2014 (cfr. doc. 3 e 4 di parte ricorrente).

Con riferimento anche alla cd. Area Contigua, l'art. 16 lett. d) del Regolamento di gestione della Riserva prevede che le attività di coltivazione agricola siano "sempre consentite" e non necessitanti, in linea di principio, di autorizzazione. L'apertura non è però assoluta, trattandosi di autorizzazione destinata ad operare, per espressa previsione della parte finale del già citato art. 16, nei limiti dei successivi articoli, tra cui l'art. 17 del Regolamento.

Per effetto della norma, assume pertanto rilevanza il citato Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile, previsto dal richiamato articolo 17 del Regolamento di gestione dell'area protetta, approvato dalla Provincia di Firenze. Si tratta di uno strumento programmatico dell'attività agricola suscettibile di svolgimento nell'area protetta che può prevedere forti limitazioni operative (le rotazioni agronomiche, le riconversioni produttive e le sperimentazioni di nuove tecniche previste dal secondo comma della disposizione) e forti limitazioni dell'attività agricola suscettibili di indennizzo (come desumibile dal terzo comma della disposizione).

Come riconosciuto da questo Tribunale *"l'attività agricola non è pertanto oggetto di una pura e semplice autorizzazione [...] ma di un sostanziale rinvio ai contenuti specificativi del Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile approvato dalla Provincia (oggi Città metropolitana) di Firenze; in maniera non dissimile da tanti altri settori del mondo economico, si tratta pertanto di un diritto, non assoluto, ma "conformato" dagli strumenti programmatori della materia" trattandosi di "disciplina conformativa applicabile alle attività in atto al momento di entrata in vigore dell'atto programmatico e non solo alle nuove attività che portino ad una "perdita" di area umida"* (TAR Toscana, sez. II, 23/02/2016, n. 302).

Il Piano, vigente all'epoca dei fatti, nell'ambito dell'Area Contigua differenzia tra la cd. Area di Bonifica (ove è consentita l'attività agricola, senza limitazioni: cfr. art. 4) e l'Area Palustre (di maggiore valore naturalistico) in cui è consentita solo la manutenzione dei "chiari" di pertinenza degli appostamenti fissi di caccia e lo sfalcio della Cannella Palustre; è pertanto previsto un sostanziale divieto di attività agricola nella zona palustre dell'Area Contigua, suscettibile di rimozione solo con riferimento alle "attività agricole e zootecniche particolari o tradizionali" e per effetto di specifica autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per la gestione della riserva naturale e dell'area contigua (art. 3 del Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile).

3.2. Ciò premesso, parte ricorrente sostiene che l'istanza presentata avrebbe ad oggetto la medesima attività e le stesse aree di cui alla precedente istanza presentata in data 24.03.2015 ed oggetto della citata sentenza di questo tribunale n. 302/2016.

Con tale pronuncia, passata in giudicato, nell'accogliere il ricorso si evidenziava che non potesse configurarsi violazione dell'art. 14, comma 1 lett. b), del Regolamento (il quale dispone il divieto, salvo autorizzazione, della "sottrazione della superficie alle aree palustri tramite il prosciugamento artificiale delle stesse o attraverso l'espansione di pratiche colturali di qualunque tipo e la realizzazione di superfici impermeabilizzate") giacché tale norma è *"destinata a trovare applicazione nei confronti di nuovi interventi che vengano a determinare una sostanziale innovazione dell'esistente, ed in particolare, una significativa riduzione delle aree palustri. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa lettura della relazione agronomica del dott. Giovanni Ricottone allegata all'istanza di nulla osta evidenzia come lo svolgimento dell'attività in discorso richieda una, sia pur minima, attività di regimentazione idrica (in particolare, le <<baulature e fossi di drenaggio>> richiamati a pag. 2 della relazione); è però certo (e non è contestato minimamente dall'Amministrazione costituita) che si tratti di una conformazione dei luoghi e di pratiche abbastanza risalenti (si vedano, al proposito, anche le dichiarazioni sostitutive depositate dalla ricorrente) e, soprattutto, non di una sostanziale innovazione tesa a sottrarre territorio alla zona umida o ad aumentare le coltivazioni. In buona sostanza, la Città Metropolitana di Firenze ha pertanto manifestamente errato ad applicare una norma, espressamente riferita a nuovi interventi tesi a sottrarre territorio alla zona umida, ad una coltivazione, in realtà, risalente e ad un'istanza giustificata dall'entrata in vigore di altra fonte di regolamentazione del territorio (il Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile nell'area contigua alla Riserva naturale)"*.

In altri termini la pronuncia ha ritenuto l'estensione dell'area coltivabile ed i luoghi in cui la stessa si svolge in continuità con il passato e pertanto insuscettibile di apportare quelle modifiche in "sottrazione di superficie alle aree palustri" ed "espansione di pratiche colturali".

L'art. 3 del Piano, come sopra riportato, nell'ambito dell'Area Palustre reca il medesimo generale divieto di pratiche

agricole che abbiano l'effetto di sottrarre superfici palustri ed estendere pratiche colturali, con l'eccezione, tra le altre, delle attività agricole "particolari o tradizionali" che devono essere autorizzate.

Il provvedimento impugnato reca una articolata motivazione in parte attinente alla estensione delle aree coltivate (o da destinare a coltivazione) e in parte afferente le pratiche agronomiche prospettate nella relazione tecnica e nelle relative integrazioni allegate all'istanza (cfr. doc. n. 4, 5 e 6 allegati al ricorso).

Appartengono al primo gruppo le ragioni così riportate nel provvedimento: "la richiesta riguarda la messa a coltura seminativa di appezzamenti nell'area contigua della Riserva che, normalmente, risultano allagati fino ad aprile, ed ove probabilmente nidificano specie protette; la messa a coltura di tali terreni significa l'inevitabile potenziale sottrazione di habitat naturale, a meno che il richiedente non dimostri di averli tradizionalmente coltivati in passato: infatti la normativa vigente (LR 30/15, Piano per l'Agricoltura dell'area contigua) e la giurisprudenza salvaguardano l'attività economica agricola, in quanto necessaria al sostentamento degli abitanti locali. E' vietata, invece l'ulteriore estensione delle colture intensive, almeno nell'area palustre cui si fa riferimento nel caso in questione".

L'atto prosegue evidenziando che la documentazione istruttoria prodotta, consistente in aerofotogrammi relativi a varie annate anche antecedenti l'entrata in vigore del DM 17.10.2007 (recante *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale - ZPS*): "consente di riconoscere vari appezzamenti di terreno messi a coltura seminativa ma disposti, di volta in volta nel corso degli anni, su porzioni assai variabili delle particelle catastali menzionate nella relazione tecnica, coprendo estensioni altrettanto variabili: da particella catastale a particella catastale sono ravvisabili tare colturali assai differenziate in relazione ai vincoli e alle condizioni ambientali esistenti, siano tali vincoli e condizioni permanenti, ovvero mutevoli o accidentali (arginature di bonifica classificate, aree palustri e incolte, aree allagate in relazione alla stagione di ripresa aerofotogrammetrica e alle condizioni meteorologiche precedenti alla stessa ripresa)".

Con riferimento alla disposizione delle aree di coltura all'interno delle particelle catastali proposte nella relazione tecnica, il provvedimento evidenzia che la relazione "riporta qualità di coltura, riferite alle particelle catastali, talora discordanti con la coltura seminativa proposta in istanza (v. mapp. 46 A, 49, 142, 143 del Fo. catast. 22): tali annotazioni catastali rivelano situazioni boschive o di incolto, ovvero come l'utilizzo agricolo tradizionale di alcuni appezzamenti di terreno fosse riconducibile a colture estensive (ad es. la raccolta di piante spontanee quali la sala e il sarello, la cannuccia di palude, la saggina da scope) propriamente legate all'ambiente palustre, e non a caso etichettate, nell'ambito storico-ambientale locale, insieme alla pesca, quali attività agricole, economiche e artigianali per eccellenza "tradizionali"; "in particolare per la stessa part. 46 del Fo. catast. 22, dall'esame delle foto aeree sono riconoscibili disposizioni di appezzamento coltivati e incolti assai variabili nel corso degli anni, e non riconducibili alle delimitazioni denominate "Porzione A" e "Porzione B" nell'allegato 1 fotografico integrativo"; "presenta aerofotogrammi di particelle catastali, che si intendono coltivare a seminativo, talora parzialmente allagate, a causa della loro localizzazione nel cratere palustre del Padule di Fucecchio, con conseguente inagevole e impegnativa fotointerpretazione al fine di distinguere e delineare le porzioni effettivamente coltivate da quelle non coltivate a seminativo".

Le osservazioni sulle aree a seminativo proseguono anche con riferimento alle cd. "tare colturali", stimate nella relazione al 5% delle superfici totali, evidenziando che "a fronte della complessità oggettiva della situazione e delle condizioni sopra menzionate, viene proposta una stima sintetica generale delle tare colturali pari al 5% delle aree particellari da sottoporre a coltura, senza giustificare il criterio che abbia condotto alla definizione di tale valore percentuale" e che, la documentazione prodotta, "consente solo per alcune particelle, che appaiono palesemente e pressoché interamente coltivate nel corso dei vari anni considerati, e che risultano pressoché libere da vincoli, di ammettere come plausibile la proposta tara del 5%, imputabile alle sistemazioni idraulico agrarie perimetrali ai vari appezzamenti, alle piste di manovra della macchine, ecc.; per le altre particelle catastali, parzialmente assoggettate in passato a coltura, la proposta tara del 5%, da misurazioni effettuate a campione tramite GIS, appare del tutto inadeguata".

Orbene tali considerazioni si pongono in contrasto con quanto già accertato con efficacia di giudicato dalla citata sentenza di questo Tribunale sulla medesima vicenda.

Il progetto di coltivazione, infatti, avviene, anche per pacifica ammissione delle parti, sulle medesime aree contraddistinte con le medesime particelle catastali, come sopra individuate, oggetto della istanza del 2015 e su cui la sentenza, nei passaggi sopra riportati, ha statuito (cfr. sul punto la relazione a suo tempo presentata ed allegata alla precedente istanza, cfr. doc. n. 13.20 allegato al ricorso).

La pronuncia, infatti, fornisce una interpretazione sostanziale dei limiti posti sia all'art. 14, lett b) del Regolamento che dell'art. 3 del Piano, su cui si fonda il diniego oggi in scrutinio, sostenendo che "*lo stesso riferimento, presente nel testo della disposizione alla <<sottrazione di superficie>>, all'<<espansione di pratiche colturali>> [...] evidenzia, infatti, come si tratti di norma destinata a trovare applicazione nei confronti di nuovi interventi che vengano a determinare una sostanziale innovazione dell'esistente, ed in particolare, una significativa riduzione delle aree palustri. [...] è però certo (e non è contestato minimamente dall'Amministrazione costituita) che si tratti di una conformazione dei luoghi e di pratiche abbastanza risalenti (si vedano, al proposito, anche le dichiarazioni sostitutive depositate dalla ricorrente) e, soprattutto, non di una sostanziale innovazione tesa a sottrarre territorio alla zona umida o ad aumentare le coltivazioni*".

La violazione del giudicato non può dirsi superata neanche in forza delle ulteriori argomentazioni utilizzate dalla Regione

che nega l'autorizzazione sostenendo che nell'area Palustre è probabile che possano esservi allagamenti e nidificazioni di specie protette, che le colture si realizzano su porzioni di terreno non esattamente identificabili all'interno delle particelle catastali indicate nella relazione, che la stima delle tare (che comunque esprimono una variabilità minima e tutta interna a tali appezzamenti) non è credibile per tutti gli appezzamenti e che per alcune porzioni di particelle (come riportato in particolare per la n. 46° del f. 22 in cui una piccola area, pari a ha 01.06.40 su una superficie totale di 10.34.30) risulterebbero porzioni lasciate, ad oggi, ad "incolto" da destinare a seminativo. Nessuna di tali motivazioni, infatti, giunge ad evidenziare che la coltivazione proposta dalla ricorrente violerebbe l'art. 3 del Piano giungendo a sottrarre in modo sostanziale superficie palustre agli habitat di riserva.

3.3. Un'altra parte delle motivazioni recate nel provvedimento afferisce alle modalità con le quali la coltivazione sarebbe praticata.

La Regione sostiene che il progetto non sia autorizzabile poiché "propone di coltivare particelle catastali (Fo. 13 part. 18; Fo. 30 partt. 3 e 5) pressoché collimanti con opere idrauliche classificate (arginature), per le quali vige pure un franco di rispetto culturale di almeno 4 m dal piede delle stesse opere"; "le proposte culturali, prevedono interventi molto invasivi (lavorazioni andanti con rumorose macchine agricole) in periodi assai critici per le specie protette (periodo riproduttivo), con sicura compromissione di eventuali nidificazioni in atto; inoltre il disturbo, dovuto all'ingresso delle macchine, si estenderebbe anche all'intorno delle particelle che si vorrebbero coltivare (che sono disposte in due corpi ben staccati tra loro), per un raggio di alcune decine di metri; infatti gli animali selvatici diffidano della presenza di persone e di macchine rumorose"; "sono previsti avvicendamenti culturali triennali, inclusivi di due annualità con colture da reddito (è stata presentata la previsione economica, riferita alle sole particelle proposte a coltura, che evidenzia la probabile redditività agricola, malgrado non sia previsto uso di prodotti chimici di sintesi, e malgrado sia prevista l'intercalazione di un anno di maggese) e comunque prevedendo il raccolto o sovescio entro settembre".

Tali motivazioni non afferiscono al profilo del carattere particolare o tradizionale delle colture ma alle pratiche agronomiche seguite e descritte in progetto.

Orbene con riferimento alle particelle 18 (foglio 13), 3 e 5 (foglio 30) sono condivisibili le doglianze formulate dalla ricorrente che poggiano sulla circostanza che il provvedimento richiesto non riguarda deroghe alla disciplina di tutela delle opere idrauliche ma solo il nullaosta previsto dal Piano del Padule per lo svolgimento di attività agricola (art. 3). Il profilo apprezzato nella motivazione del diniego attiene alla fase esecutiva delle attività agricole accordate in deroga al divieto generalizzato di cui sopra, giacché le attività devono comunque essere svolte nel rispetto di tutte le altre discipline applicabili le quali ben possono prevedere ulteriori nulla osta o autorizzazioni preventive nonché sanzioni di carattere inibitorio in caso di conduzione errata delle stesse.

Gli altri due profili motivazionali, che attengono alla rumorosità indotta, anche nelle aree circostanti le particelle in autorizzazione, dall'uso delle macchine agricole e all'implicazione delle attività culturali da reddito sono poste come ostative con riferimento alla globalità del progetto proposto.

In tale parte il provvedimento è affetto da contraddittorietà e difetto di motivazione lamentato nel ricorso, giacché non è dato comprendere le ragioni per cui tali profili non siano impattanti anche nella porzione di terreno autorizzata (foglio 13, particella 14) mentre risultano ostativi per le restanti parti di terreno.

Più in generale occorre rilevare che il provvedimento, fermo quanto sopra evidenziato in ordine alla motivazione sul parametro della sottrazione delle aree palustri, si limita ad affrontare il tema della sussistenza di attività agricole particolari o tradizionali (di cui all'art. 3 del piano, come sopra richiamato) solo in alcuni punti della motivazione.

Da un lato, infatti, si utilizza il paradigma della tradizionalità delle stesse per limitarlo al solo carattere estensivo di alcune colture che sembrerebbero radicate in alcune particelle in quanto legate all'ambiente palustre e a supporto dell'economia locale (ad es. la raccolta di piante spontanee quali la sala e il sarellò, la cannuccia di palude, la saggina da scope); in tale contesto, comunque, il carattere tradizionale delle colture viene utilizzato solo a supporto di quella parte della motivazione, sopra esaminata, relativa alla delimitazione dell'area a seminativo all'interno delle particelle indicate nel progetto.

D'altro canto, invece, il carattere tradizionale delle colture viene esteso anche a quelle a seminativo allo scopo di giustificare la non rilevanza delle dichiarazioni dei terzi circa la presenza nel tempo di tali colture nelle particelle in autorizzazione.

Orbene anche sotto questo profilo non risulta chiara l'incidenza della esclusione del carattere tradizionale delle colture che da un lato sembra riferito solo ad alcune particelle e, dall'altro, all'intera area da adibire a seminativo, replicando qui la carenza e la perplessità della motivazione, già riscontrata, se rapportata alle attività da svolgere nella particella autorizzata.

A nulla rilevano, inoltre, le considerazioni che la difesa regionale esplica controdeducendo al primo motivo del ricorso, con riferimento alle ragioni contenute nel preavviso di rigetto inerenti il carattere sopraelevato o meno dei terreni che, di per sé, giustificerebbe il diniego in quanto l'intera attività agricola si porrebbe in potenziale sottrazione di superficie palustre. Tali ragioni, nel provvedimento impugnato non si rinvencono in maniera esplicita e, laddove si dovessero ritenere contenute nella motivazione, sopra esaminata, afferente le frequenti inondazioni e allagamenti cui le particelle sono sottoposte, valgano le considerazioni già svolte sulla strumentalità di tali ragioni al solo profilo della perimetrazione

delle particelle ed al contrasto con il giudicato di cui alla sentenza n. 302/2016.

3.4. In conclusione il provvedimento è affetto da illegittimità complessiva, considerato il suo carattere unitario e indivisibile. Da un lato, infatti, presenta profili di nullità - in quanto si pone in violazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 302/2016 - limitatamente alla suindicata parte della motivazione afferente alla delimitazione delle aree ed alla asserita sottrazione di aree palustri. Dall'altro è illegittimo per carenza e perplessità della restante parte della motivazione (nei punti sopra indicati) per quanto attiene sia l'impiego dell'ulteriore parametro delle colture tradizionali (di cui all'art. 3 del Piano) che, sul piano della coerenza interna del provvedimento, per le motivazioni afferenti le pratiche agronomiche riferite in modo indistinto all'intero progetto di coltivazione in modo da non chiarire le ragioni del differente trattamento riconosciuto all'unica particella autorizzata (foglio 13, part. 14).

Per tali ragioni i motivi di ricorso, unitamente scrutinati, sono fondati e devono essere accolti. Per l'effetto e, in considerazione del carattere unitario dell'atto, il provvedimento impugnato è annullato.

In considerazione delle ragioni e del carattere delle illegittimità sopra indicate non può essere accolta la domanda formulata nel ricorso, in applicazione dell'art. 34, comma 1 lett. c) c.p.a., di riconoscimento giudiziale del titolo autorizzatorio giacché, come evidenziato, l'amministrazione dovrà riesercitare un potere che presenta ampi margini di discrezionalità e che trova nella presente pronuncia le più tradizionali indicazioni vincolanti date dall'effetto conformativo della stessa.

4. Le spese del presente giudizio sono compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)